

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3220

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

e col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1998

—————

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla còoperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 1996

—————

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	4
Disegno di legge .....	»	6
Accordo .....	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo, firmato a Roma il 14 novembre 1996, dai Ministri della difesa italiano e russo, conforme agli scopi e ai principi dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni unite e in aderenza a quanto già stabilito dal «Trattato di amicizia e cooperazione» firmato a Mosca il 14 ottobre 1994, si basa sulla convinzione che la cooperazione tra i due Paesi nel settore della difesa, duratura e bilaterale, favorisca il consolidamento delle capacità difensive dei due Paesi.

La collaborazione nei campi tecnico-militare e dell'industria per la difesa di cui all'articolo 1 si riferisce a:

- ricerca scientifica e progettazione;
- produzione, modernizzazione e mantenimento degli armamenti;
- produzione congiunta;
- cooperazione industriale tra società e gli organi governativi.

L'Accordo stabilisce all'articolo 2 che la cooperazione sarà attuata in conformità alle legislazioni vigenti nei due Paesi. Inoltre, sarà possibile la partecipazione di Paesi terzi ai progetti italo-russi, previa decisione delle parti.

L'articolo 3 contempla l'istituzione di una commissione mista. Tale argomento viene trattato nello specifico allegato all'Accordo.

L'articolo 4 regola la trattazione delle informazioni ottenute nel corso della collaborazione, specificando che esse:

- saranno tutelate a cura delle parti secondo le rispettive norme nazionali;
- non saranno usate a danno degli interessi delle parti;

non saranno trasferite a Paesi terzi senza preventiva approvazione della parte che le ha rese disponibili.

Nell'articolo 5 viene specificato che le controversie sul presente accordo saranno risolte mediante trattative tra le parti.

Infine, l'articolo 6 e l'articolo 7 regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo e ne disciplina le modalità di recesso.

Per quanto riguarda l'allegato all'accordo di cui al citato articolo 3, questo è stato elaborato ai fini della pratica attuazione dell'attività della Commissione mista.

I punti 1, 2, 3 e 4 trattano il quadro legislativo in cui detta Commissione opererà e le funzioni di presidente e segretario in occasione delle riunioni.

Al punto 5 vengono trattati i compiti che, in particolare si riferiscono a:

- approvare i protocolli di lavoro ed i programmi annuali;
- effettuare il bilancio dell'attività svolta;
- esaminare lo stato delle attività sulla cooperazione nei campi tecnico-militare e dell'industria per la difesa.

L'allegato stabilisce inoltre, ai punti 6 e 7, la composizione della Commissione e le funzioni dei segretari.

Infine, i punti 8 e 9 determinano la suddivisione delle spese tra le parti in occasione delle riunioni e l'entrata in vigore e validità dell'allegato, che coinciderà con quella dell'Accordo.

Gli oneri finanziari, derivanti dall'applicazione dell'Accordo, sono illustrati nell'unita relazione tecnica.

## RELAZIONE TECNICA

L'unica disposizione dell'Accordo tra l'Italia e la Federazione Russa in materia di cooperazione nei campi tecnico-militare e dell'industria per la difesa la cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello Stato è l'articolo 3, che prevede l'invio di funzionari alle riunioni della Commissione mista, incaricata dell'esame dei programmi operativi e che si terranno alternativamente in Russia ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di sette funzionari a Mosca, con una permanenza di tre giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

## Spese di missione

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 7 persone x 3 giorni)	L.	4.200.000
---	----	-----------

Diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 140, al cambio di lire 1.800 = lire 252.000, cui si aggiungono lire 76.000 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di lire 252.000 viene ridotto di lire 84.000, corrispondente ad un terzo della diaria (lire 244.000 + lire 73.000 quale quota media per contributi erariali, previdenziali, assistenziali, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446	»	6.657.000
--	---	-----------

## Spese di viaggio:

(biglietto aereo A/R Roma-Mosca (lire 2.900.000 x 7 persone) = lire 20.300.000 + lire 1.015.000, quale maggiorazione del 5 per cento	»	21.315.000
--	---	------------

Totale onere (art. 3)	L.	32.172.000
-----------------------	----	------------

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 1998 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta a lire 32.172.000, in cifra tonda lire 32.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Peraltro, nessuna maggiore spesa deriva dalla applicazione delle altre norme che potrebbero venire in considerazione sotto tale profilo.

In particolare, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

a) l'eventuale richiesta per le attività di ricerca scientifica, sperimentazione e progettazione, nonché la possibilità di prestazione di servizi (articolo 1) potranno essere accolte soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

b) l'articolo 2, prevede la possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare l'Accordo con appositi documenti; va da sè che, ove venissero rivisti i programmi rispetto a quanto indicate nel presente provvedimento, si renderà necessario predisporre un apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 1996.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





# ACCORDO

tra il Governo della Repubblica Italiana e

il Governo della Federazione Russa

sulla cooperazione nei campi tecnico-militare e

dell'industria per la Difesa

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa denominati di seguito "le Parti":

- in aderenza a quanto stabilito dal "Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa", firmato a Mosca il 14 ottobre 1994;

- confermando la loro fedeltà agli scopi e ai principi dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

- mirando al consolidamento delle capacità difensive dei due Paesi;

- favorendo il reciproco interesse di cooperazione delle Parti nei campi tecnico-militare e dell'industria per la Difesa, si sono accordati su quanto segue:

#### Articolo 1

Le Parti contribuiscono alla cooperazione nei campi tecnico-militare e dell'industria per la Difesa nei seguenti settori:

- ricerca scientifica, sperimentazione e progettazione;

- produzione, modernizzazione e mantenimento degli armamenti e dei mezzi militari e prestazione di servizi nei campi in cui le Parti saranno d'accordo;

- approvvigionamento di armamenti e materiali militari elaborati nel quadro di progetti e produzioni congiunti o anche su ordinazione di una delle Parti;

- sostegno ad iniziative tendenti a promuovere la cooperazione industriale, nel quadro della produzione degli armamenti e di materiali militari, tra le Società e tra queste e gli Organi Governativi dei due Paesi.

#### Articolo 2

La cooperazione tra le Parti, nel quadro del presente Accordo, sarà attuata in conformità alle legislazioni vigenti nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa.

Le Parti decideranno, di comune intesa, la partecipazione di Paesi Terzi ai progetti congiunti italo-russi, elaborati nell'ambito del presente Accordo.

Nell'attuazione della cooperazione, prevista dal presente Accordo, le Parti o gli organismi delegati, approveranno gli appositi documenti che dovranno prevedere i diritti reciproci, le competenze e ogni altra condizione della cooperazione.

### Articolo 3

Per la realizzazione del presente Accordo, le Parti costituiscono una Commissione Mista italo-russa.

La Commissione Mista si riunirà periodicamente, secondo gli accordi delle Parti, a turno, in uno e nell'altro Paese.

I copresidenti, la composizione e le attribuzioni della Commissione Mista vengono definiti da specifico Allegato al presente Accordo.

### Articolo 4

Le Parti garantiranno la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito delle attività di cooperazione svolte nel quadro del presente Accordo secondo le rispettive vigenti norme nazionali.

Le informazioni ottenute nel corso della cooperazione bilaterale nel campo della Difesa non saranno usate a danno degli interessi delle Parti.

Le Parti si impegnano a non trasferire a Paesi terzi, nonché a persone giuridiche e fisiche, le informazioni ottenute nel corso della cooperazione bilaterale nel campo della Difesa senza preventiva approvazione scritta della Parte che ha reso disponibile tale informazione.

Le informazioni classificate che possono essere scambiate da soggetti che rappresentano gli interessi delle Parti nell'ambito del presente Accordo saranno altresì protette in base a quanto previsto dal presente articolo.

Le misure per la tutela delle informazioni classificate, per reciproco consenso delle Parti, saranno definite da protocolli separati.

#### Articolo 5

Le controversie sull'interpretazione e applicazione del presente Accordo saranno risolte mediante trattative tra le Parti.

#### Articolo 6

Ciascuna delle Parti potrà denunciare il presente Accordo, mediante comunicazione scritta.

La cessazione della validità dell'Accordo non si riferisce a lavori iniziati in conformità a documenti già sottoscritti nell'ambito del presente Accordo.

Gli obblighi delle Parti riguardanti la tutela, divulgazione o utilizzazione delle informazioni ricevute nel corso della cooperazione resteranno comunque in vigore indipendentemente dalla interruzione della validità del presente Accordo.

#### Articolo 7

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti avranno reciprocamente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica previste per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni. Esso potrà essere modificato in qualsiasi momento, previo consenso scritto di entrambe le Parti.


Il presente Accordo sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni fino a quando una delle Parti non informerà per iscritto l'altra Parte, sei mesi prima della scadenza del termine dei cinque anni, sulla sua intenzione di far cessare la validità dello stesso.

L'Allegato al presente Accordo è parte integrante dello stesso.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ROMA, il 14 novembre 1996  
in due originali, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi  
facenti egualmente fede.

Per il Governo  
della Repubblica Italiana



Per il Governo  
della Federazione Russa





**Allegato**

All'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il  
Governo della Federazione Russa sulla cooperazione  
nei campi tecnico-militare e dell'industria per la Difesa.

**Commissione Mista italo-russa**

**per la cooperazione nei campi**

**tecnico-militare e dell'industria per la Difesa**

1. Il presente Allegato è stato elaborato ai fini della pratica attuazione dell'attività della Commissione Mista per la cooperazione nei campi tecnico-militare e dell'industria per la Difesa (denominata di seguito la Commissione).

2. La Commissione svolge le sue funzioni nel quadro stabilito dalla legislazione vigente nella Repubblica Italiana e dalla legislazione vigente nella Federazione Russa, coordina e agevola l'adempimento degli impegni delle Parti in materia di cooperazione tecnico-militare e nel campo dell'industria per la Difesa; esamina le controversie tra le Parti, riguardanti l'esecuzione degli impegni indicati, coordina le attività supplementari legate all'applicazione del presente Accordo.

3. La Commissione per la Parte italiana è presieduta dal Segretario Generale della Difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti della Repubblica Italiana; per la Parte russa dal Primo Vice Ministro della Difesa della Federazione Russa.

Il Segretario Generale della Difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti della Repubblica Italiana e il Primo Vice Ministro della Difesa della Federazione Russa sono i copresidenti della Commissione.

4. Le riunioni della Commissione sono presiedute da uno dei copresidenti alternativamente nei due Paesi stabiliti di comune accordo.

Alla riunione ordinaria presiede il copresidente appartenente al Paese in cui ha luogo l'incontro.

In caso di impossibilità del copresidente di presiedere la riunione, uno dei membri della Commissione, appartenente al Paese ospitante, può essere incaricato dal citato presidente a presiedere la riunione.



5. La Commissione, nel rispetto del presente Accordo, esamina e approva i protocolli di lavoro, i programmi annuali e le prospettive, nonchè traccia il bilancio dell'attività svolta nel periodo trascorso. Essa esamina, altresì, lo stato delle attività nei campi di:

- ricerca scientifica, della progettazione e della sperimentazione, svolti dalle industrie per la Difesa di ambedue i Paesi, nel quadro di progetti congiunti o su ordinazione di una delle Parti;
- produzione, modernizzazione e mantenimento degli armamenti e dei materiali militari, prestazione di servizi nei settori in cui le Parti si sono accordate;
- approvvigionamento degli armamenti e dei materiali militari, elaborati o prodotti nel quadro di progetti e produzioni congiunti o su ordinazione di una delle Parti;
- sostegno ad iniziative tendenti a promuovere la cooperazione industriale, nel quadro della produzione degli armamenti e dei materiali militari, tra le società e tra queste e gli Organi Governativi dei due Paesi;
- lavori congiunti riguardanti l'attività del complesso industriale per la Difesa, nel rispetto delle reciproche organizzazioni nazionali e prestazione di servizi tecnici a favore di Paesi terzi, secondo intesa reciproca delle Parti.

Le date di svolgimento delle riunioni della Commissione sono inserite nei programmi annuali delle attività.

I progetti relativi ai protocolli e ai programmi di lavoro vengono preparati mediante specifiche sedute congiunte dei gruppi di lavoro di esperti e vengono inviati, due mesi prima della seduta, ai membri della Commissione.

I protocolli e i piani di lavoro delle riunioni della Commissione sono redatti in lingua italiana e russa, aventi la stessa validità.

Nelle riunioni della Commissione sono esaminati gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno e altri argomenti che i copresidenti concorderanno di discutere.

Le decisioni assunte nel corso delle riunioni della Commissione, nei limiti della sua competenza, sono indicate nel verbale e hanno validità dopo la firma dei copresidenti o dei membri della Commissione di ambedue le Parti da essi delegati a rappresentarli.

In caso di necessità, i copresidenti delle due Parti della Commissione possono avviare la trattazione di alcune problematiche prima dello svolgimento della riunione ordinaria. In tal caso, le decisioni saranno adottate e inserite nel verbale della seduta successiva.

Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ciascuna delle Parti può invitare un numero adeguato di esperti.

6. Fanno parte della Commissione i copresidenti e i membri permanenti.

I membri permanenti della Commissione sono i rappresentanti dei Ministeri, degli Enti e delle Organizzazioni interessati, nominati dalle Parti.

La Commissione approva la costituzione di gruppi di esperti. In caso di necessità, possono essere costituiti anche gruppi di lavoro specializzati.

Ciascuna delle Parti nomina i segretari responsabili della Commissione.

I suddetti organismi sono formati e svolgono le attività in conformità al presente Allegato ed alle decisioni della Commissione.

7. I segretari della Commissione sono responsabili dello svolgimento del lavoro quotidiano delle rispettive parti della Commissione e hanno il compito di organizzare le consultazioni e lo scambio di informazioni sugli argomenti necessari.

Essi coordinano anche l'attività dei gruppi di esperti e di lavoro e predispongono, nell'ambito dei gruppi di esperti, i documenti relativi alle riunioni e altre incombenze necessarie all'attività della Commissione.

A tal fine, i segretari mantengono tra loro un collegamento permanente.

8. Le spese legate allo svolgimento delle riunioni della Commissione, nonché le spese di vitto, di alloggio e di viaggio nel Paese organizzatore, sono a carico della Parte ospitante.

Il numero dei partecipanti alle sedute della Commissione è determinato su base paritaria.

Le spese, legate al viaggio dei partecipanti alla riunione nel Paese ospitante e al ritorno, sono a carico della parte che invia la delegazione.

9. L'entrata in vigore e la validità del presente Allegato coincideranno con quelle dell'Accordo cui si riferisce e di cui è parte integrante.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Allegato.

Fatto a Roma il 14 novembre 1995 in due originali nella lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo  
della Repubblica Italiana



Per il Governo  
della Federazione Russa

